"**Near società per azioni benefit**"

o, in forma abbreviata,

"**Near spa benefit**"

– STATUTO SOCIALE –

Indice

1. Denominazione **4**

2. Sede **4**

3. Durata **4**

4. Finalità e Oggetto sociale **4**

5. Domicilio **6**

6. Capitale sociale e azioni **6**

7. Finanziamenti **7**

8. Disposizioni relative al trasferimento delle Azioni **7**

8.1 Disposizioni Generali relative al trasferimento delle Azioni 7
8.2 Diritto di Prelazione 8
8.3 Gradimento 9

9. Recesso **10**

10. Convocazione **10**

11. Intervento e voto **11**

12. Presidenza dell'Assemblea **11**

13. Maggioranze **12**

14. Verbalizzazione **13**

15. Numero, durata e compenso degli amministratori **13**

16. Presidente e organi delegati **14**

17. Deliberazioni del consiglio di amministrazione **14**

18. Poteri di gestione **16**

19. Politiche di remunerazione **17**

20. Poteri di rappresentanza **17**

21. Organo di controllo **17**

22. Revisione legale dei conti **18**

23. Esercizi sociali e redazione del bilancio e degli altri documenti contabili **18**

24. Scritture contabili **18**

25. Dividendi e distribuzioni **19**

26. Liquidazione **19**

27. Foro competente **19**

28. Definizioni e Rinvii **19**

29. Disposizioni sulle società benefit **20**

30. Disposizioni finali e transitorie.....21

S T A T U T O

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, POLITICHE DI INVESTIMENTO

1. DENOMINAZIONE

1.1 La Società è denominata

"**Near società per azioni benefit**"

o, in forma abbreviata,

"**Near spa benefit**"

(la "**Società**").

2. SEDE

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 La sede sociale può essere posta o trasferita in qualsiasi indirizzo nel comune indicato nel paragrafo che precede a seguito di decisione del consiglio di amministrazione della Società.

2.3 Il consiglio di amministrazione della Società può istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3. DURATA

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con esclusione in tal caso del diritto di recesso per gli Azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di proroga.

3.2 La Società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

4. FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: (i) svolgere attività di assunzione, detenzione, dismissione e gestione, in via diretta o indiretta, di partecipazioni ed altre interessenze in società o in imprese, sia in Italia sia all'estero; (ii) nonché, nei confronti degli enti e società partecipati e/o appartenenti al medesimo gruppo della Società (il "**Gruppo**"):

a) prestare supporto strategico, tecnico, gestionale, contabile, amministrativo, finanziario, nonché, svolgere attività di consulenza;

b) rilasciare, esclusivamente nell'interesse delle società o enti partecipati e/o appartenenti al medesimo Gruppo, garanzie, reali e/o personali, tipiche e/o atipiche;

c) effettuare, esclusivamente a favore della Società o enti partecipati e/o appartenenti al medesimo Gruppo, finanziamenti, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso e/o svolgere attività di tesoreria accentrata (*account's sweeping* o *cash-pooling*).

4.2 La Società, in aggiunta alle attività di cui al precedente paragrafo 4.1, può, altresì, in via strumentale e non prevalente:

(a) prestare servizi di natura tecnica, contabile, amministrativa, gestionale e informatica o svolgere attività di consulenza inerente detti servizi;

(b) svolgere attività di promozione, coordinamento e/o gestione di operazioni di investimento nel settore immobiliare, anche aventi ad oggetto crediti con sottostante immobiliare;

(c) compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare ed ogni attività strumentale, connessa o adiacente a quelle principali della Società e degli enti e delle società partecipate che, a esclusivo giudizio dell'organo di amministrazione, saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3 La Società può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati.

4.4 In qualità di società *benefit*, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, fornitori, clienti finali, investitori e società civile. Le specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, direttamente e indirettamente, sono di seguito descritte:

(a) perseguire un impatto positivo per le persone e per il tessuto urbano, massimizzando la qualità e la visione a lungo termine delle operazioni di rigenerazione urbana, che offrano opportunità a coloro che non riescono ad accedere al libero mercato delle abitazioni e/o delle residenze dedicate a particolari tipologie di utenze quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli studenti universitari fuorisede, gli anziani o i portatori di particolari bisogni o soggetti in condizioni di fragilità, anche potenziale, in linea con gli obiettivi europei, nazionali, regionali e delle città;

(b) minimizzare l'impatto negativo sulle risorse naturali, attuando un'evoluzione progressiva verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti sia nella propria operatività sia nella realizzazione e gestione dei progetti immobiliari, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica, nazionali, regionali e delle città;

(c) perseguire un impatto positivo nelle comunità e nei quartieri in cui interviene dal punto di vista dell'agevolazione, creazione e recupero delle relazioni fra le persone, della valorizzazione degli enti del terzo settore, dei servizi offerti al quartiere e delle opportunità di accesso alla cultura come momento qualificante della partecipazione alla comunità;

(d) assicurare elevati livelli di servizio nelle attività di *property, facility* e *community management*, con tutela rafforzata per le persone portatrici di particolari bisogni o condizioni di fragilità, anche potenziale;

(e) promuovere una trasformazione economica, culturale e finanziaria che crei valore e impatto positivo nel settore immobiliare, nella *corporate governance* e nella finanza di impatto, azionando le leve dell'innovazione di processo e di prodotto, attivando la propria catena del valore e contribuendo a diffondere modelli e cultura "*benefit*", anche attraverso azioni concrete di formazione e sensibilizzazione;

(f) promuovere il coinvolgimento dei propri dipendenti nel perseguimento degli obiettivi societari, nonché per il perseguimento del loro benessere lavorativo, personale e familiare, valorizzando la diversità come leva di crescita e innovazione.

Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'art. 29 del presente Statuto.

4.5 È inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico e sono espressamente escluse le attività professionali per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi ed elenchi e le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979 e n. 1966/1939 nonché ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998.

5. DOMICILIO

5.1 Il domicilio degli Azionisti per quanto concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci o dalla elezione di domicilio comunicata per iscritto alla Società. L'Azionista deve comunicare, insieme al domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefax.

5.2 Ogni comunicazione prevista dal presente Statuto nei confronti degli Azionisti deve essere effettuato mediante lettera raccomandata A.R., telefax o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato di cui al precedente paragrafo 5.1.

CAPITALE E AZIONI

6. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro [●] ed è rappresentato da [●] azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui:

(a) n. [●] azioni speciali (le "**Azioni Speciali**");

(b) n. [●] azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**". Quest'ultime, congiuntamente alle Azioni Speciali, le "**Azioni**").

6.2 Tutte le Azioni conferiscono uguali diritti e sono soggette alle medesime regole, fatta eccezione per quanto previsto ai seguenti paragrafi.

6.3 Le Azioni Speciali attribuiscono il diritto di nominare 1/3 (un terzo), arrotondato per eccesso, dei membri del consiglio di amministrazione della Società.

6.4 Le Azioni Ordinarie, fintanto che saranno in circolazione le Azioni Speciali, attribuiscono il diritto di nominare 2/3 (due terzi), arrotondato per difetto, dei membri del consiglio di amministrazione della Società. In assenza di Azioni Speciali, si applica quanto previsto al paragrafo 15.4.

6.5 Le Azioni Speciali saranno automaticamente convertite in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale, in caso di trasferimento, totale o parziale, delle Azioni Speciali stesse a soggetti terzi diversi dai Titolari di Azioni Speciali.

6.6 Le Azioni Speciali possono essere convertite in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale, a mera discrezione dei Titolari di Azioni Speciali, solo con riferimento a tutte e non meno di tutte le Azioni Speciali in circolazione e previa informativa da trasmettere, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al Presidente del consiglio di amministrazione e ai titolari di Azioni Ordinarie.

6.7 In aggiunta a quanto precede, laddove, nell'ambito di un trasferimento ai sensi del presente Statuto, i Titolari di Azioni Speciali divenissero titolari di Azioni Ordinarie, tali Azioni Ordinarie saranno automaticamente convertite in Azioni Speciali, in ragione di una Azione Speciale per ogni Azione Ordinaria.

6.8 Non spetta il diritto di recesso agli Azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

6.9 Tutte le Azioni sono nominative e non sono rappresentate da certificati azionari, ma sono registrate nel libro dei soci, fatto salvo il diritto di ciascun Azionista di richiedere l'emissione di un certificato fisico, con oneri e spese di emissione e spedizione a proprio carico.

6.10 La qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali del titolare di Azioni spetta ai soggetti legittimati ai sensi di legge.

6.11 Il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o impedimento da parte di quest'ultimo, un qualsiasi amministratore della Società dovranno tempestivamente annotare nel libro soci della Società i dati relativi ad ogni Azionista della Società.

7. FINANZIAMENTI

7.1 Gli Azionisti possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

8.1 Disposizioni Generali relative al trasferimento delle Azioni

8.1.1 Il trasferimento delle Azioni è soggetto alle disposizioni di cui al presente Articolo 8.

8.1.2 Gli Azionisti potranno trasferire le proprie Azioni soltanto nel rispetto del Diritto di Prelazione di cui al successivo paragrafo 8.2 e previo ottenimento del gradimento di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.1.3 Non sono ammessi trasferimenti di Azioni a titolo gratuito ovvero che prevedano un corrispettivo non interamente rappresentato da denaro.

8.1.4 Gli Azionisti non possono costituire o acconsentire alla costituzione di vincoli su tutte o parte delle proprie Azioni, salvo che risulti il consenso scritto del consiglio di amministrazione. È inibita agli Azionisti l'intestazione e gestione fiduciaria di tali Azioni.

8.2 **Diritto di Prelazione**

8.2.1 L'Azionista (l'"**Azionista Cedente**") che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni (i "**Titoli Offerti**") a terzi o ad altri Azionisti (ciascuno di tali trasferitari, il "**Terzo Trasferitario**") dovrà preventivamente offrire i Titoli Offerti a tutti gli altri Azionisti (gli "**Azionisti Oblati**"), inviando loro (e al consiglio di amministrazione della Società, nelle persone del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale, anche ai fini del gradimento di cui del successivo paragrafo 8.3) apposita comunicazione (l'"**Offerta**") a mezzo lettera raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata.

8.2.2 L'Offerta dovrà indicare:

(a) i Titoli Offerti;

(b) l'indicazione del Terzo Trasferitario e di tutte le informazioni rilevanti in relazione allo stesso;

(c) i termini e condizioni proposti dall'Azionista Cedente per il trasferimento dei Titoli Offerti, compreso il corrispettivo richiesto per i Titoli Offerti e il metodo di pagamento; e

(d) ogni ulteriore elemento che sia rilevante ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione (come di seguito definito) da parte degli Azionisti Oblati.

8.2.3 A fronte del ricevimento dell'Offerta, gli Azionisti Oblati (ivi incluso il Terzo Trasferitario, se titolare di Azioni), secondo quanto indicato di seguito, avranno il diritto di acquistare tutti, e non meno di tutti, i Titoli Offerti alle condizioni indicate nell'Offerta (il "**Diritto di Prelazione**").

8.2.4 Entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte degli Azionisti Oblati dell'Offerta (il "**Termine**"), gli Azionisti Oblati dovranno comunicare all'Azionista Cedente, e per conoscenza alla Società, a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, la propria intenzione di esercitare o meno il Diritto di Prelazione ad essi spettante ai sensi del precedente paragrafo 8.2.3 (la "**Comunicazione di Esercizio**"). Qualora la Comunicazione di Esercizio non sia ricevuta dall'Azionista Cedente entro il Termine, il Diritto di Prelazione si intenderà non esercitato dagli Azionisti Oblati.

8.2.5 Nel concorso di più Azionisti Oblati che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione, ciascuno di essi (ivi incluso il Terzo Trasferitario, se titolare di Azioni) acquisterà una percentuale di Titoli Offerti proporzionale al numero di Azioni dagli stessi posseduto rispetto al numero complessivo di Azioni emesse dalla Società.

8.2.6 Indipendentemente da ogni eventuale diversa disposizione contenuta nell'Offerta, in caso di valido esercizio del Diritto di Prelazione, la consegna e girata dei Titoli Offerti ed il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il trentesimo (30°) Giorno Lavorativo successivo allo scadere del Termine previsto dal paragrafo 8.2.4.

8.2.7 Qualora alla scadenza del Termine il Diritto di Prelazione non risulti esercitato, l'Azionista Cedente, subordinatamente all'ottenimento del gradimento di cui al successivo paragrafo 8.3, potrà liberamente trasferire tutti i Titoli Offerti entro i successivi 6 (sei) mesi purché a un corrispettivo almeno pari, e alle medesime condizioni, indicati nell'Offerta. Qualora tale trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine, l'Azionista Cedente non potrà trasferire i Titoli Offerti se non ripetendo la procedura di cui al presente paragrafo 8.2.

8.3 **Gradimento**

8.3.1 Nel caso in cui gli Azionisti non esercitino il Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 8.2 entro il Termine ivi previsto, l'Azionista Cedente dovrà preventivamente ottenere il gradimento al previsto trasferimento da parte del consiglio di amministrazione della Società (il "**Gradimento**").

8.3.2 Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare all'Azionista Cedente, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di esercizio del Diritto di Prelazione di cui al precedente paragrafo 8.2.4, la concessione del Gradimento o, alternativamente, il diniego del Gradimento (la "**Comunicazione di Gradimento**"). Qualora entro il predetto termine di 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine non pervenga alcuna comunicazione all'Azionista Cedente, il Gradimento si intenderà concesso e l'Azionista Cedente potrà alienare le proprie Azioni al Terzo Trasferitario.

8.3.3 Il consiglio di amministrazione potrà negare il Gradimento unicamente qualora il Terzo Trasferitario sia (i) una persona fisica; o (ii) una società che opera in diretta concorrenza con la Società o con il Gruppo; o (iii) una società i cui esponenti aziendali o soci di controllo siano stati condannati con sentenza definitiva per reati societari, fallimentari o contro la pubblica amministrazione o, comunque, siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente; o (iv) società per le quali, a livello individuale o di gruppo di appartenenza, l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi rappresenta più del 20% dei ricavi, a meno che non effettuino investimenti pari almeno al 10% dei ricavi per contribuire alla transizione delle strutture dedicate a tali attività verso la produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili; o (v) società attive nel settore della produzione e/o commercializzazione di armi di distruzione di massa e altre armi controverse e/o operanti in Paesi soggetti a restrizioni quali sanzioni internazionali di embargo sulle armi o coinvolti in conflitti armati e/o per i quali sono riportate violazioni dei diritti umani e/o critici per livelli di spese militari secondo autorevoli fonti internazionali; o (vi) società operanti nella produzione e/o commercializzazione del tabacco, ovvero (vii) società operanti in Paesi rientranti nella lista UE, come di volta in volta modificata, delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, escluso perciò ogni mero gradimento in capo al consiglio di amministrazione.

8.3.4 Il Gradimento di cui al presente paragrafo 8.3 non costituisce "mero gradimento" ai sensi dell'art. 2355-*bis*, comma 2, del Codice Civile, e, in caso di diniego del Gradimento medesimo, non è attribuito l'Azionista Cedente alcun diritto di recesso né è previsto in capo alla Società e/o agli altri Azionisti alcun obbligo di acquisto delle Azioni in relazione al trasferimento

delle quali il Gradimento era stato richiesto.

9. RECESSO

9.1 Gli Azionisti hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge e nei casi disciplinati dal presente Statuto.

9.2 Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC, la cui spedizione deve avvenire, a pena di decadenza:

(a) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero

(b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal momento in cui l'Azionista ha avuto conoscenza del fatto che legittima il recesso.

9.3 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:

(a) le generalità dell'azionista recedente;

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

(c) il numero e la categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

9.4 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili sino a quando la procedura di recesso non si sia conclusa.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

10. CONVOCAZIONE

10.1 L'assemblea degli Azionisti (l'"**Assemblea**") è ordinaria o straordinaria.

10.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.3 L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della Società ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ogni volta che sia ritenuto opportuno ovvero sia richiesto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, con avviso di convocazione, inviato agli Azionisti ed a tutti gli aventi diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale posta, PEC, telegramma, telex, telefax), da inviare, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la prima convocazione, al domicilio risultante dai libri sociali. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data dell'adunanza in prima e in eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie all'ordine del giorno. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli Azionisti in tempo utile prima dell'Assemblea.

10.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale,

purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

10.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

11. INTERVENTO E VOTO

11.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

11.2 Spetta al presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni. Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, e i relativi documenti devono essere conservati dalla Società.

11.3 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi, anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Azionisti, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.4 In tal caso, fermo restando che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione.

11.5 Per quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

12. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 Il presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento in Assemblea, la sussistenza dei poteri di rappresentanza, nonché la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* necessario per ciascuna deliberazione. Il presidente regola la discussione, le operazioni di voto e l'attività dell'Assemblea in genere, accerta i risultati delle votazioni; il presidente svolge altresì tutte le funzioni demandategli dalla legge.

12.3 Il presidente è assistito da un segretario, anche esterno alla Società, designato dall'Assemblea a maggioranza degli intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando per la

redazione del verbale dell'Assemblea è designato un notaio.

13. MAGGIORANZE

13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sia in prima convocazione che in ogni successiva convocazione, con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le seguenti deliberazioni che richiederanno il voto favorevole di un numero di Azioni tale da rappresentare l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale:

(a) autorizzazione all'acquisto di Azioni proprie ove la relativa offerta non sia rivolta *pro quota* a tutti gli Azionisti già titolari di Azioni;

(b) ove consentito dalla disciplina *pro tempore* vigente, esercizio del diritto di opzione relativo a Azioni proprie;

(c) ammissione a quotazione presso un mercato regolamentato di qualsiasi categoria di Azioni della Società;

(d) ammissione della Società a procedure concorsuali e conclusione di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche, per quanto di competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

(e) modifiche alle disposizioni statutarie relative:

(i) ai meccanismi di conversione delle Azioni di cui ai paragrafi 6.5, 6.6 e 6.7;

(ii) ai diritti delle Azioni e alla loro circolazione di cui all'Articolo 8;

(iii) al recesso degli Azionisti in quanto aventi ad oggetto i diritti dei titolari di Azioni; e

(iv) alla *governance* della Società di cui agli Articoli 13, 15, 16, 17 e 21;

(f) modifiche dell'oggetto sociale di cui all'Articolo 4;

(g) modifiche del termine di durata della Società di cui al paragrafo 3.1;

(h) modifiche alle disposizioni statutarie relative alla qualifica di società *benefit*;

(i) trasferimento della sede sociale della Società all'estero;

(j) fusioni, scissioni e trasformazioni, nonché altre riorganizzazioni societarie di qualunque natura e da realizzarsi con qualunque modalità che siano competenza dell'Assemblea dei soci della Società;

(k) scioglimento e messa in liquidazione della Società, revoca dello stato di liquidazione;

(l) nomina dei liquidatori e approvazione del bilancio di liquidazione;

(m) aumenti di capitale, eccezion fatta per le deliberazioni strettamente necessarie a ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 del Codice

Civile, ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile.

Ad integrazione di quanto precede, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto le materie di cui al punto (i) e, con riferimento alle sole Azioni Speciali, al punto (ii) della lettera (e) che precede, nonché, con riferimento agli aumenti di capitale che prevedano l'emissione di nuove Azioni Speciali, di cui alla lettera (m) che precede, richiederanno altresì il voto favorevole della maggioranza delle Azioni Speciali.

14. VERBALIZZAZIONE

14.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.2 Nei casi di legge e quando l'organo di amministrazione o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

14.3 Le delibere assembleari sono inviate agli Azionisti a cura del consiglio di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla loro verbalizzazione.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

15. NUMERO, DURATA E COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

15.1 Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri da 9 (nove) a 13 (tredici) membri.

15.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. La composizione del consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. A tal fine:

(i) gli amministratori devono aver maturato, in contesti nazionali o internazionali, esperienze professionali e competenze, con particolare riguardo al *business* della Società e/o a materie economiche e/o finanziarie e/o giuridiche e/o contabili e/o di gestione aziendale e/o di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;

(ii) almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori devono appartenere al genere meno rappresentato.

15.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.4, 1/3 (un terzo) dei componenti del consiglio di amministrazione, arrotondato per eccesso, è nominato dagli Azionisti titolari di Azioni Speciali. I restanti 2/3 (due terzi) dei consiglieri, arrotondati per difetto, sono nominati dai soli Azionisti titolari di Azioni Ordinarie.

15.4 In assenza di Azioni Speciali, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dal precedente paragrafo 15.2.

15.5 I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea sino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

15.6 Agli amministratori spetta un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile e in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

15.7 In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, qualora sia possibile sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deve essere convocato – entro 20 (venti) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della cessazione – il consiglio di amministrazione per la nomina degli amministratori necessari per integrare il consiglio stesso. In tale ipotesi, dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

15.8 Qualora, per dimissioni o per altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare e non fosse pertanto possibile procedere a cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata per la nomina del nuovo organo di amministrazione, secondo le modalità previste dai commi precedenti del presente articolo.

15.9 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo ai sensi di legge, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

16. PRESIDENTE E ORGANI DELEGATI

16.1 Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri un presidente, nonché, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

16.2 Il consiglio di amministrazione nomina altresì un amministratore delegato determinandone funzioni e poteri, scelto tra uno dei suoi membri, nonché, se lo ritiene opportuno, uno o più consiglieri delegati.

16.3 Con cadenza almeno bimestrale, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un membro del consiglio di amministrazione, gli eventuali consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni e caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle società controllate.

16.4 Le materie riservate per legge alla competenza del consiglio di amministrazione non possono essere delegate. Sono in ogni caso riservate alla competenza del consiglio di amministrazione e non possono inoltre essere delegate le deliberazioni di cui al successivo paragrafo 17.4.

17. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

17.2 Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, da ciascun amministratore – con avviso inviato al domicilio o indirizzo comunicato alla Società mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Sono comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno verrà messa a disposizione degli amministratori in tempo utile prima della riunione.

17.3 Salvo quanto stabilito al paragrafo 17.4, per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I consiglieri per qualunque ragione astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa (ossia, ai fini del calcolo della maggioranza si tiene conto dei soli amministratori votanti). In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

17.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie sono attribuite all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega:

(a) approvazione *(i)* del piano strategico pluriennale della Società e di Gruppo e *(ii)* del *budget* annuale della Società e di Gruppo;

(b) acquisizioni, trasferimenti, conferimenti, cessioni o affitti (a titolo di affittuario o affittante) di aziende o rami di azienda;

(c) assunzione e dismissione di partecipazioni in società (ivi incluso tramite la costituzione di nuove società) o interessenze in altre imprese;

(d) concessione di finanziamenti a società partecipate, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;

(e) rilascio, esclusivamente nell'interesse delle società o enti partecipati e/o appartenenti al medesimo Gruppo, di garanzie, reali e/o personali, tipiche e/o atipiche, non incluse nel piano strategico pluriennale della Società e/o di Gruppo;

(f) acquisto e vendita di *asset* mobiliari non inclusi nel piano strategico pluriennale della Società/Gruppo o nel *budget* annuale, esclusi gli impieghi di tesoreria previsti dal *budget* annuale;

(g) acquisto, vendita, permuta, costituzione o ristrutturazione di *asset* immobiliari non inclusi nel piano strategico pluriennale della Società/Gruppo;

(h) investimenti o stipula di atti, contratti o negozi diretti, diversi da quelli di cui ai punti che precedono e non previsti dal piano strategico pluriennale o dal *budget* annuale, che comportino un impegno economico di importo superiore a 1/3 (un terzo) del patrimonio netto della Società;

(i) proposte all'Assemblea relative a materie ad essa riservate, ai sensi del precedente paragrafo 13;

(j) approvazione degli strumenti attuativi di politiche di remunerazione della Società approvate dall'Assemblea, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: LTI, MBO, SFP;

(k) le delibere in merito all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate.

17.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tal caso, fermo restando che non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente del consiglio di amministrazione e del soggetto verbalizzante, la riunione si ritiene svolta nel luogo di convocazione.

17.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da un amministratore delegato se nominato. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio. Su consenso unanime dei consiglieri presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto. Il presidente della riunione sovrintende al suo corretto svolgimento, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione constano del verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

18. POTERI DI GESTIONE

18.1 L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che ai sensi della legge o del presente Statuto siano riservati all'Assemblea.

18.2 Nell'amministrazione della Società, l'organo di amministrazione è tenuto a bilanciare l'obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al paragrafo 4.4 che precede, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto e con il successivo paragrafo 29.3.

18.3 Il consiglio di amministrazione potrà altresì conferire deleghe *ad hoc* anche a soggetti esterni alla Società, nel rispetto dei limiti prescritti dalle vigenti leggi.

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 13, il consiglio di amministrazione è inoltre competente a deliberare:

(a) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie;

(b) la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista;

(c) gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative e regolamentari;

(d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

18.4 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e, ove nominato, l'amministratore delegato hanno facoltà di nominare procuratori *ad negotia* nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto dei limiti di legge.

19. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

19.1 Il consiglio di amministrazione riesamina, ove approvata dall'Assemblea, la politica di remunerazione e incentivazione della Società ed è responsabile della sua corretta attuazione. In tale contesto, ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione potrà nominare un comitato per la remunerazione, stabilendone il numero, le modalità di funzionamento ed il compenso, che avrà il compito, tra l'altro, di esprimere pareri consultivi ma non vincolanti, a supporto delle decisioni in materia di politica di remunerazione e incentivazione.

20. POTERI DI RAPPRESENTANZA

20.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

20.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

20.3 Salvo diversa disposizione consiliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21. ORGANO DI CONTROLLO

21.1 Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i quali durano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

21.2 I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. La composizione del collegio sindacale riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere. A tal fine:

(i) i sindaci devono aver maturato, in contesti nazionali o internazionali, esperienze professionali e competenze, con particolare riguardo al *business* della Società e/o alle

materie economiche e/o finanziarie e/o giuridiche e/o contabili e/o di gestione aziendale e/o di gestione dei rischi e/o di politiche retributive;

(ii) 1/3 (un terzo) dei componenti del collegio sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato.

21.3 Salvo diverso accordo unanime tra tutti gli Azionisti, i sindaci vengono nominati dall'Assemblea, che all'atto della nomina ne determina la retribuzione annuale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

21.4 Il funzionamento, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge. Il collegio sindacale vigila, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

21.5 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate condizioni e modalità equivalenti a quelle dettate per le riunioni in audio/video conferenza dell'Assemblea degli Azionisti.

21.6 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualunque motivo, un sindaco, subentrerà il supplente più anziano.

21.7 Quando l'Assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, procede alla sostituzione deliberando con le maggioranze previste dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.

21.8 La revoca dei sindaci è consentita alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

22. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

22.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ai sensi e di legge. I requisiti, il conferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico nonché le connesse responsabilità della società di revisione legale sono regolate dalla legge.

BILANCIO, DOCUMENTI CONTABILI E DISTRIBUZIONI

23. ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364, comma 2, del Codice Civile e alle condizioni ivi indicate, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso.

23.2 In caso di eventuali perdite l'assemblea delibererà in merito alla loro copertura, anche se esse non sono superiori ad un terzo del capitale sociale.

24. SCRITTURE CONTABILI

24.1 La Società, in aggiunta alle scritture prescritte da altre norme di legge, deve redigere e tenere le scritture, i rendiconti e le relazioni semestrali contenenti ogni documento previsto dalle norme vigenti in materia di società per azioni e di società benefit.

25. DIVIDENDI E DISTRIBUZIONI

25.1 Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea deve essere dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

25.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

25.3 Gli utili netti di esercizio sono distribuiti agli Azionisti secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Della quota parte di utile netto non distribuita, l'Assemblea determina l'ammontare da accantonare ad una riserva statutaria non distribuibile finalizzata al rafforzamento patrimoniale della Società, tenendo conto delle esigenze finanziarie e di patrimonializzazione della Società stessa; gli importi accantonati in tale riserva sono utilizzati a copertura di eventuali perdite della Società. La quota parte rimanente di utile netto è portata a nuovo come utile degli esercizi precedenti e, quindi, utilizzabile a copertura di eventuali perdite della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

26. LIQUIDAZIONE

26.1 Per lo scioglimento della Società e le modalità della liquidazione valgono le norme di legge in materia, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo.

26.2 In sede di liquidazione, gli importi accantonati nella riserva statutaria di cui al precedente paragrafo 25.3 spettano agli Azionisti secondo le regole del rimborso del capitale sociale.

27. FORO COMPETENTE

27.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Azionisti, oppure tra gli Azionisti e la Società, il depositario, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra la Società e gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori, relativa e/o inerente al presente Statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza esclusiva del foro ove ha sede la Società.

28. DEFINIZIONI E RINVII

Ai fini del presente Statuto, in aggiunta ai termini definiti nel contesto di specifiche disposizioni, i termini e le espressioni qui sotto riportati hanno il significato loro rispettivamente attribuito:

28.1 "**Azionista**" indica indistintamente ciascuno degli, o collettivamente gli, azionisti della Società, indipendentemente se titolari di Azioni Ordinarie o di Azioni Speciali.

28.2 "**Controllo**" indica il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile.

28.3 "**Giorno Lavorativo**" indica ciascun giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche sono autorizzate a non operare sulla piazza di Milano (Italia).

28.4 "**Titolari di Azioni Speciali**" indica gli Azionisti titolari di Azioni Speciali alla data di adozione del presente Statuto.

28.5 "**Titoli**" indica le Azioni in qualsiasi tempo emesse dalla Società, nonché qualsiasi diritto, opzione e obbligazione che attribuisce al titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni, titoli o altri strumenti finanziari che danno diritto, immediatamente o in futuro, alla conversione in, ovvero alla sottoscrizione di Azioni, nuove o esistenti.

28.6 "**trasferimento**", "**trasferire**" o simili espressioni indicano qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, volontario o meno (ivi compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la vendita in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, la vendita con patto di riscatto, operazioni di prestito su titoli o altri negozi che comportano l'alienazione, anche transitoria, riporto, *swap* o altri contratti derivati, la costituzione di diritti in rem, ecc.), che comporti, direttamente o indirettamente, la vendita, il trasferimento o altre forme di disposizione in favore di terzi della (piena o nuda) proprietà di azioni o altri valori mobiliari, o di qualsiasi finanziamento soci in essere, o che comporti la creazione di diritti di godimento e/o diritti *in rem* su azioni, valori mobiliari, opzioni, obbligazioni, *warrant* e/o strumenti finanziari di qualsivoglia tipo (ivi comprese opzioni *call* e *put*) che possano rappresentare o avere quale sottostante il capitale di un soggetto.

28.7 "**Vincolo**" indica (nella misura applicabile) ogni ipoteca, pegno, diritto di prelazione, gravame, diritto di usufrutto, cessione a scopo di garanzia, diritto di garanzia o costituzione di un trust a scopo di garanzia o altro accordo o diritto di terzi che abbia l'effetto o lo scopo di costituire garanzie o trasferire la titolarità a scopo di garanzia.

28.8 Salvo ove diversamente specificato, il riferimento a "paragrafi" o "Articoli" in ciascuna Parte o Sezione del Presente Statuto è da intendersi quale riferimento a "paragrafi" o "Articoli" della medesima Parte o Sezione.

29. DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

29.1 La Società applica le previsioni normative di volta in volta vigenti con riferimento alle società *benefit*.

29.2 La Società è amministrata in modo da bilanciare l'obiettivo di massimizzazione degli utili della Società con il perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 4.4 che precede.

29.3 Il consiglio di amministrazione determina ciascun anno in sede di pianificazione annuale l'importo da utilizzare per iniziative coerenti con gli obiettivi di beneficio comune di cui all'Articolo 4.4 del presente Statuto; tale importo non può superare il 40% (quaranta per cento) dell'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente. Tale importo è utilizzato coerentemente al presente articolo tenendo conto della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva della Società e nella misura in cui, sulla base di valutazioni economiche previsionali, non sia passibile di generare perdite nell'esercizio in corso.

29.4 La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 4.4. Il soggetto responsabile è denominato "responsabile dell'impatto".

29.5 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio d'esercizio, che include anche a livello di gruppo:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, che verrà effettuata dalla Società sulla base dello *standard* di valutazione esterno internazionale B *Impact Assessment* (BIA);

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo, compatibilmente con quanto previsto all'Articolo 4.4.

29.6 La relazione è resa pubblica attraverso il sito *internet* della Società e in ogni altra forma dovesse essere ritenuta utile dalla stessa.

30. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.